



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO

“ Città dei Farfensi ”

Provincia di Fermo
UFFICIO TECNICO

Prot. n. 6172 del 23/11/2017

Permesso di costruire n. 1 del 23/11/2017

Pratica Edilizia n. 6/2017

PERMESSO DI COSTRUIRE PER ESEGUIRE ATTIVITÀ EDILIZIA O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la domanda presentata il 17.05.2017, assunta al protocollo al n. 2818, avanzata da:

TUZI ANNA MARIA nata a SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) il 07.08.1954 residente in CONTRADA SAN SALVATORE, 58/C - 63827 SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM), codice fiscale TZUNMR54M47I315G (in qualità di TITOLARE DIRITTO USO)

tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto da:

Geom. TOTO' FRANCESCO nato a M. LEONE DI FERMO (FM) il 17.11.1937 residente in via XX settembre n. 20 - 63854 SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM), codice fiscale TTOFNC37S17F536V

Permesso di costruire per eseguire in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio 5, mappali n. 273 Sub. 5, Ubicato in S. SALVATORE N. 58 piano S1, per i seguenti lavori:

“Diversa distribuzione degli spazi interni nel piano seminterrato; chiusura di accesso carrabile munito di serranda danneggiata dalla neve del gennaio 2017 con muratura, lasciando una porta di accesso ed una finestra sulla parete nord e ridimensionando la finestra a nastro sulla parete ovest per dar luce alla dispensa interna.

Gli interventi previsti non modificano la volumetria assentita dai precedenti permessi di costruire”.

ACCERTATO che la Ditta Richiedente ha titolo, ai sensi di Legge, ad ottenere il richiesto Permesso di costruire;

VISTI gli atti istruttori con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTE le vigenti disposizioni di Legge ed i regolamenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia urbana, sicurezza del lavoro, tutela della circolazione;

VISTA la Legge 17 agosto 1942 n. 1150, la Legge 6 agosto 1967 n. 765, l'art. 47 Legge 5 agosto 1978 n. 457 modificato dall'art. 26 bis della Legge 15 gennaio 1980 n. 25, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 nonché tutte le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il P.P.A.R. approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 197 del 3 novembre 1989;

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti PRESCRIZIONI GENERALI:

1) La costruzione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte perché, l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, ed in conformità del progetto così come approvato, di cui un esemplare, che costituisce parte integrante del presente permesso di costruire, si restituisce debitamente vistato.

2) Il presente permesso di costruire viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni e tutti gli altri elaborati di progetto corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

3) I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o lesione di diritti che dovessero derivare a terze persone dal presente permesso di costruire.

- 4) Il permesso di costruire ed il relativo progetto approvato ed ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali o altro personale preposto al controllo dell'attività edilizia. Tale personale ha libero accesso al cantiere stesso, e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 5) Il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito o muretto. Tali assiti o muretti dovranno avere aspetto decoroso, altezza non inferiore a m. 2,00, porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse che dovranno restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole ed in ogni caso per l'intero orario della pubblica illuminazione stradale), dispositivi rifrangenti e integrazione di illuminazione stradale, messe in opera e gestite del costruttore che ne è responsabile. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione di ponti, barriere, recinzioni posti per il servizio dei medesimi.
- 6) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nella osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari), e tutte le precauzioni, allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubbliche, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari. E' vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dell'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzione e, se necessario, ammassati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante bagnature. Il responsabile del cantiere deve provvedere ed assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito. Dovrà altresì essere impedita la libera fuoriuscita dal cantiere delle acque piovane o di rifiuto.
- 7) Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le prescrizioni del R.D. 14 aprile 1927 n. 530, del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, del D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 424, del D.Lgs. 19 novembre 1999 n. 528, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti eventualmente vigenti all'epoca della costruzione.
- 8) Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici, ivi compresa la costruzione di ponteggi o posa di assi a sbalzo, sarà necessaria l'apposita autorizzazione del Comune. Le aree e spazi occupati dovranno essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, su richiesta del Comune nel caso la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo, o necessario per esigenze di pubblico interesse.
- 10) Ogni eventuale manomissione del suolo pubblico, dovrà essere precedentemente ed esplicitamente autorizzata dell'Ente competente.
- 11) Nell'esecuzione di scavi o in ogni caso nell'esecuzione dei lavori si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei pubblici servizi; in presenza di tali impianti si dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio Tecnico ed all'Ente competente; tale comunicazione dovrà essere estesa anche alla Soprintendenza delle Antichità ed alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici nel caso di rinvenimenti di elementi o reperti di pregio artistico, storico o di interesse archeologico o paleontologico.
- 12) Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette a pubblico uso dovranno adottarsi tutte le cautele per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi, quando non siano assicurate da puntelli, sbatacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata in relazione alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo.
- 13) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta. I relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituiti, previo benestare dell'Ufficio Tecnico Comunale, che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino stato delle proprietà comunali interessate.
- 14) Dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, modificato e integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- 15) L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
- 16) E' fatto assoluto vietato di apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge; sono quindi vietate varianti o modifiche in corso d'opera se non dietro preventiva autorizzazione del Comune sulla base di elaborati di progetto all'uopo presentati.
- 17) Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare del permesso di costruire o il direttore dei lavori provvederà a richiedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Tecnico Comunale la fissazione dell'allineamento stradale, dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita l'opera da realizzare, i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché, tutte quelle indicazioni del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti di presa dell'acquedotto dove esista.
- 18) Qualora non siano indicati nella domanda per il rilascio del permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo del direttore dei lavori e del costruttore, il titolare del permesso di costruire è tenuto ugualmente a segnalarli per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di sostituzione del direttore dei lavori o del costruttore, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata notizia segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo Albo professionale nei limiti di competenza.
- 19) Il titolare del permesso di costruire, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori dovrà dare comunicazione, con deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale, delle dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore, attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio. Comunque non possono considerarsi validi i permessi di costruire per i quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno trenta giorni prima della scadenza del permesso di costruire stesso.
- 20) Il titolare del permesso di costruire che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti i lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, ed avere la stabilità delle parti costruite.
- 21) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni su opere in conglomerato cementizio normale e precompresso e strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086, al D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986 n. 113 S.O.) ed alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1° settembre 1987 n. 29010 (G.U. 11 settembre 1987 n. 212).
- 22) Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 27 marzo 1987 n. 18, modifiche alla L.R. 3 novembre 1984 n. 33 riguardante le norme per le costruzioni in zone sismiche, è fatto obbligo di depositare il progetto e relativi allegati ai sensi dell'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, alla Regione Marche - Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo.
- 23) Nel cantiere, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, dovranno essere conservati gli atti restituiti con vidimazione del servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo, datati e firmati anche dal Costruttore e dal Direttore dei Lavori.
- 24) Il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare del presente permesso di costruire non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 25) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella delle dimensioni minime di m 1.00 x 1.50 recante le seguenti indicazioni: estremi del presente permesso di costruire con particolare riferimento al numero ed alla data di rilascio, oggetto dei lavori, nome e cognome del titolare del permesso di costruire ed eventualmente dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori, nome cognome e titolo professionale del progettista, direttore ed assistente dei lavori e, se trattasi di opera che lo richieda, del redattore dei calcoli, generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta.
- 26) I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrotermosanitari ed elettrici, tali da renderlo effettivamente agibile.
- 27) Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha

presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, prevista nell' art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016;

28) L'utilizzo degli immobili sui quali siano stati eseguiti interventi di nuova costruzione, ristrutturazione o sopraelevazione totale o parziale, interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici o degli impianti, è in ogni caso subordinato al rilascio del certificato di agibilità;

29) È fatto obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di rispettare le prescrizioni di cui:

a) al D.M. 16 maggio 1987 n. 246, recente "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987), nonché, tutte le norme vigenti relative alla prevenzione degli incendi ed al servizio antincendi;

c) alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante:

"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

d) al D.M. 22 gennaio 2008 n.37 (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) recante: "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

e) al D.M. 21 dicembre 1990 n. 443 (G.U. n. 24 del 21 dicembre 1990) recante: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili";

f) alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 (G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991; S.O.) recante: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

g) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

h) al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

30) L'inizio lavori dovrà avvenire entro dodici mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire e dovrà essere comunicato tempestivamente allo sportello unico utilizzando l'apposito modulo e indicando i nominativi della impresa esecutrice e del direttore dei lavori;

31) Il termine di ultimazione dei lavori, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori

salvo preventiva espressa proroga scritta da parte del Comune.

32) L'ultimazione dei lavori dovrà essere data immediata comunicazione allo sportello unico utilizzando l'apposito modulo.

33) Per i lavori non ultimati dovrà essere richiesto un nuovo titolo abilitativo, sempre che ancora consentiti dalla normativa vigente in quel momento. (I termini di inizio e fine lavori per le varianti non essenziali in corso d'opera restano quelli del permesso originario).

34) on potranno apportarsi modifiche alla costruzione senza preventivo assenso del Comune o atti equipollenti consentiti dalla normativa, salvo per le varianti "non essenziali" in corso d'opera che possono essere regolarizzate prima della fine dei lavori mediante presentazione di idonea pratica edilizia.

35) Il committente, il direttore lavori e l'impresa esecutrice sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di ogni inosservanza a norme, regolamenti e modalità esecutive indicate nel presente permesso di costruire;

36) Osservare le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a strutture metalliche; in particolare quanto previsto dagli artt. 65,66 e 67 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;

37) Ottenere dal Comune prima di dare inizio ai lavori, se necessario, il nulla-osta per gli allineamenti stradali.

38) Esporre esternamente al cantiere in cui si esegue l'intervento, una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, nominativo del titolare delle ditte esecutrici, dei progettisti, del direttore dei lavori, del coordinatore della progettazione, del coordinatore dell'esecuzione dei lavori, del responsabile della sicurezza del cantiere. A richiesta del personale di controllo deve essere esibito il permesso di costruire con gli elaborati e la documentazione annessa riguardante anche la staticità e la normativa tecnica delle costruzioni, il piano di sicurezza e il fascicolo per la prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori sul cantiere; copia della notifica preliminare all'ASL. Il personale di vigilanza delle varie autorità ha libero accesso in cantiere e ad esso dovrà essere prestata la necessaria assistenza tecnica.

39) Per gli eventuali allacci delle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti presentare apposita preventiva richiesta;

40) Nel corso della costruzione adottare tutte le cautele e tutte le precauzioni per evitare incidenti e danni a cose e a persone e per alleviare i disagi che i lavori possono arrecare a terzi; l'impiego di mezzi rumorosi o comunque molesti per la quiete pubblica deve essere ridotto al tempo strettamente necessario e comunque limitato agli orari previsti dalle vigenti norme regolamentari.

41) E' vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici; per l'occupazione di tale aree dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione.

42) Il luogo destinato alla costruzione deve essere chiuso con assi lungo i lati prospicienti le vie, le aree e gli spazi, di aspetto decoroso, alti almeno mt. 2,50, muniti di lanterne a luci rosse da mantenersi accese secondo l'orario della pubblica illuminazione.

Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori ed il costruttore sono responsabili di ogni osservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, delle eventuali prescrizioni del Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo, della conformità agli elaborati esecutivi delle strutture asismiche, della conformità al progetto approvato e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire. L'inosservanza di tali normative, così come delle prescrizioni, indicazioni e modalità esecutive portate dal presente permesso di costruire comporta, oltre ai provvedimenti amministrativi propri del caso, l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica, con particolare riferimento al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Richiamato l'obbligo di uniformarsi alle seguenti PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

1. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmesso il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui all'art.90 e art.99 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Il permesso di costruire è rilasciato a titolo gratuito

RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

alla Ditta richiedente, **fatti salvi i diritti di terzi**, per la esecuzione dei lavori di cui trattasi *"diversa distribuzione degli spazi interni nel piano seminterrato; chiusura di accesso carrabile munito di serranda danneggiata dalla neve del gennaio 2017 con muratura, lasciando una porta di accesso ed una finestra sulla parete nord e ridimensionando la finestra a nastro sulla parete ovest per dar luce alla dispensa interna. Gli interventi previsti non modificano la volumetria assentita dai precedenti permessi di costruire"*, secondo la perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto, costituito da n. 9 elaborati, che si allega quale parte integrante del presente atto, e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, nonché, delle prescrizioni ed avvertenze riportate.

Ai sensi art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio del presente permesso di costruire ed ultimati entro tre anni dal loro inizio. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio, ove ne



ricorrano i presupposti, di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse opere non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

Copia del presente atto sarà trasmessa a cura dell'Ufficio Tecnico al locale Comando di Polizia Urbana, affinché, venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

Dalla Residenza comunale li 23/11/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Sig. Fabrizio Vergari



Il sottoscritto dichiara di accettare e ritirare oggi il presente permesso di costruire, e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni riportate cui esso è subordinato.

il Richiedente

[Handwritten signature]

addì

30/11/2017

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato in data odierna la presente, mediante consegna fatta a mani di:

.....

nella sua qualità di

il Messo Comunale addì

il Ricevente (firma per accettazione)